

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3632

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TOGNI, ACCIARINI, BASSO, BATTISTI, BOLDI, BONAVITA, BONFIETTI, BRIGNONE, CALVI, CARRARA, CARUSO Antonino, FILIPPELLI, GARRAFFA, GUBERT, GUBETTI, GUERZONI, IZZO, LIGUORI, LONGHI, MALABARBA, MASCIONI, MEDURI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MONTICONE, PASCARELLA, PETERLINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, SODANO Tommaso, SOLIANI, SUDANO, VERALDI, VICINI, VITALI e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2005

—————

Estensione dei requisiti previdenziali per alcune categorie circensi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività professionale di alcune categorie circensi è necessariamente legata all'età anagrafica. Tale peculiarità è stata infatti riconosciuta dagli interventi legislativi che hanno definito i termini per l'accesso al trattamento pensionistico per i ballerini e i tescicorei che attualmente è stabilito in 52 anni per gli uomini e 47 anni per le donne.

Riconoscimento dal quale sono rimaste invece escluse altre categorie di lavoratori che sono assimilabili a quelle sopraccitate. Ci riferiamo ai contorsionisti, agli acrobati ed ai trapezisti, la cui prestazione professionale è legata alla capacità fisiologica che decresce

progressivamente con l'avanzamento dell'età. Ciò vale in particolare per le donne che operano in queste categorie, soprattutto in riferimento ai mutamenti fisiologici conseguenti la maternità.

In considerazione della minore durata della vita lavorativa di questi soggetti, il presente disegno di legge si propone di estendere, alle categorie dei contorsionisti, degli acrobati e dei trapezisti, già iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) alla data del 31 dicembre 1995, gli stessi requisiti già riconosciuti a ballerini e contorsionisti, a partire dal 1° gennaio 2007.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2005, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie di contorsionisti, acrobati e trapezisti, già iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, l'età pensionabile è fissata in 51 anni per gli uomini ed in 46 anni per le donne ed elevata a 52 anni per gli uomini ed a 47 anni per le donne a far data dal 1° gennaio 2007.

2. Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale di assicurazione all'ENPALS e risultino versati in loro favore 2.400 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, esclusivamente con le predette qualifiche.

3. Per i lavoratori appartenenti alle categorie di contorsionisti, acrobati e trapezisti, iscritti all'ENPALS successivamente alla data del 31 dicembre 1995, stante la specificità dell'attività lavorativa svolta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un anno ogni quattro di lavoro

effettivamente svolto nella suddetta qualifica, fino ad un massimo di cinque anni.

4. I lavoratori di cui al comma 3 e i rispettivi datori di lavoro, in funzione dell'anticipo dell'età pensionabile, sono tenuti al versamento all'ENPALS di un'aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento pari, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento.

5. Per i lavoratori dipendenti che prestano attività artistica direttamente connessa con la realizzazione di spettacoli circensi si applicano, per la pensione di vecchiaia e per la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, i requisiti ed i criteri di calcolo previsti per i ballerini ed i tersicorei.